



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. dr. Vincenza Totaro | Presidente |
| 2. dr. Flora Scelza | Consigliere rel. |
| 3. dr. Raffaella Della Vista | Giudice Ausiliario |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 23/9/2019 la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 3690 r.g. Sez. Lav. dell'anno 2015 vertente

TRA

NUOVE COSTRUZIONI GRAVANO EMILIO S.R.L., in pers del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Stanislao, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via Ponte di Tappia n. 82, presso lo studio dell'Avv. Renato Di Gianni

Appellante

E

I.N.P.S., in pers. del legale rapp. p. t., anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. S.P.A., in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Cuzzupoli, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, Via G. Ferraris n. 4

Appellato

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 1651 del 13-4-2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava l'opposizione proposta dalla s.r.l. Nuove Costruzioni Gravano Emilio in data 9-8-2016 avverso l'avviso di addebito notificato in data 10-7-2013, inerente contributi INPS non corrisposti e sanazioni civili per il periodo 2006-2009. Il Tribunale disponeva la compensazione tra le parti delle spese processuali.

Avverso tale decisione proponeva appello la società in data 9-10-2015 deducendo la erronea interpretazione da parte del primo Giudice del disposto di cui all'art. 29 del d.l. 244/1995, conv. in l.



341/1995, in relazione alla contrattazione collettiva ed alla circolare INPS n. 269 del 30-10-1995. Affermava poi che il Tribunale non si era pronunciato in ordine alle contestate modalità del calcolo dei contributi omessi e delle sanzioni da parte dell'INPS.

Chiedeva quindi alla Corte adita, in via preliminare, di sospendere la sentenza impugnata, e comunque, in riforma della stessa, di accogliere l'opposizione proposta in primo grado.

Si costituiva l'INPS resistendo all'avverso gravame e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza del 12-9-2016 la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione.

All'udienza di discussione del 23-9-2016 la Corte decideva come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente osserva la Corte che l'avviso di addebito n. 328 2013 000256853000 notificato alla Nuove Costruzioni Gravano Emilio s.r.l. in data 10-7-2013, intimava alla società il pagamento della somma di euro 66.903,73 a titolo di contributi omessi per il periodo 2006-2009, e faceva seguito al verbale di accertamento INPS 30-5-2011. Con tale verbale era stato contestato alla società sia: 1) la non corretta applicazione del disposto di cui all'art. 29 del d.l. 244/1995, conv. in l. 341/1995, inerente la retribuzione virtuale sulla quale deve effettuarsi il calcolo dei contributi per i dipendenti, sia: 2) il mancato rispetto dei CCNL per quel che riguarda l'iscrizione e versamento alla Cassa Edile, e per quel che concerne il superamento della soglia del 3% della forza lavoro per la stipula dei contratti part time.

La società opponente ha inteso impugnare il verbale INPS solo per il primo profilo.

La stessa ha dedotto che la retribuzione virtuale sulla quale calcolare i contributi, da determinarsi come stabilito dall'art. 29 del d.l. 244/1995, conv. in l. 341/1995, avrebbe dovuto determinarsi anche tenendo conto delle assenze del personale concordate con il datore di lavoro e delle assenze ingiustificate del personale. Ha inoltre contestato genericamente i calcoli dell'INPS sia dei contributi omessi che delle sanzioni applicate.

L'art. 29 sopra citato, rubricato "Retribuzione minima imponibile nel settore edile" dispone, al comma 1:

"I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento



presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette ...”.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11199 del 29/07/2002, hanno chiarito che: *“L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione”.*

Successivamente, con specifico riferimento al settore edile, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con costante orientamento, che l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dei relativi contratti integrativi territoriali di attuazione (cosiddetto "minimale contributivo"), secondo la regola generale stabilita - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, il quale elenca, altresì, i casi, da considerarsi tassativi, in cui la suddetta regola del minimale è esclusa e delega l'individuazione di altri casi ad un d.m. di attuazione (d.m. 16 dicembre 1996), che rinvia per le eccezioni alle previsioni dei contratti (così Cass. Sez. L, Sent. n. 16873 del 11/08/2005). Più recentemente ha ribadito, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9805 del 04/05/2011: *“In tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile, l'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, convertito nella legge n. 341 del 1995, nel determinare la misura dell'obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevede l'esclusione dall'obbligo contributivo di una varietà di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto. Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l'obbligo retributivo, dovendosi escludere, attesa l'assenza di una identità di "ratio" tra le situazioni considerate, la possibilità di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica, e ciò tanto più che la disposizione ha natura eccezionale e regola*



espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ.)”.

Ancor più di recente vedasi Sez. L, Ordinanza n. 10134 del 26/04/2018: *“In tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile, l'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. nella l. n. 341 del 1995, nel determinare la misura dell'obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevede l'esclusione dall'obbligo contributivo di una varietà di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto. Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l'obbligo retributivo, dovendosi escludere, attesa l'assenza di una identità di "ratio" tra le situazioni considerate, la possibilità di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica, e ciò tanto più che la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali”.*

Deve dunque escludersi che le ipotesi citate dalla società odierna appellante – assenze del personale concordate con il datore di lavoro e assenze ingiustificate del personale – possano comportare una diminuzione della retribuzione virtuale sulla quale calcolare i contributi dovuti.

Appare infatti evidente che la ratio dell'art. 29 citato consiste nell'esigenza di contrastare l'evasione contributiva in un settore, quale quello edile, ove la caratteristica variabilità della forza lavoro quotidianamente impegnata in cantieri offre al datore di lavoro la comoda possibilità di far apparire come assenti lavoratori che hanno, invece, svolto in pieno la loro prestazione lavorativa (così Corte di Appello di Firenze sent. n. 157/2001).

Quanto poi alle contestazioni mosse al criterio di calcolo dei contributi, esse sono prive di pregio laddove, come si è detto, il calcolo è stato effettuato dall'INPS sulla base della “retribuzione virtuale”, e non su quella effettiva, e comunque tenendo presente anche la ulteriore violazione contestata nel verbale di accertamento del 30-5-2011, relativa al superamento della percentuale del 3% della forza lavoro per la stipula di contratti part time, che non risulta oggetto di alcuna opposizione da parte della Nuove Costruzioni Gravano Emilio s.r.l..

Del tutto generiche appaiono poi le deduzioni mosse dalla società in ordine al calcolo delle sanzioni aggiuntive applicate dall'INPS.

L'appello va dunque rigettato.



In considerazione della obiettiva complessità della materia oggetto del presente giudizio, si dispone la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- a) rigetta l'appello;
- b) compensa tra le parti le spese del grado;
- c) si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, fatte salve eventuali ragioni di esonero.

Così deciso in Napoli, il 23 settembre 2019

Il Consigliere estensore

Dott. Flora Scelza

Il Presidente

Dott. Vincenza Totaro

